

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2140 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2021**

**che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell'eventuale applicazione
di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli**

Il regolamento modifica i Reg.ti 1308/2013 e 2017/892 consultabili sul nostro sito

www.euroitalia-editrice.it sezione Normativa – Ortofrutticoli

**DECISIONE (UE) 2021/2313 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2021**

**relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione
delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022**

Articolo 1

1. Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi:

i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19;

ii) messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

c) le merci sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall'IVA sull'importazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l'immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 1, con cadenza mensile, il quindicesimo giorno del mese seguente il mese di comunicazione.

Entro il 31 ottobre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni in appresso:

a) un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

b) informazioni sintetiche concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all'importazione e in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 1;

c) i provvedimenti adottati per garantire l'osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate verso Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

REGOLAMENTO (UE) 2021/2283 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2021

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013

Il Regolamento è consultabile sul nostro sito www.euroitalia-editrice.it sezione Normativa - CONTINGENTI

NUOVA TARIFFA DOGANALE INTEGRATA

<https://www.euroitalia-editrice.it/pubblicazioni.php>

[Cedola di ordinazione - ONLINE](#)